

Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA

Ticiconsult Sagl senza autorizzazione per più di 1 anno: la legge non è uguale per tutti

Presentata da: Natalia Ferrara

Cofirmatari: Beretta Piccoli - Bourgoin - Buzzi - Merlo - Mobiglia - Quadranti - Riget - Sirica

Data: 17 ottobre 2023

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

Nella serata del 16 ottobre 2023 l'avvocato della Ticiconsult Sagl ha diramato un comunicato stampa contenente affermazioni sostanzialmente diverse dalla risposta all'interpellanza relativa alla medesima società e all'operato dell'Autorità di vigilanza fornite durante la seduta del Gran Consiglio nel pomeriggio dello stesso giorno. Inoltre, il prossimo 6 novembre 2023, prima della prossima seduta del Parlamento ticinese, è previsto un incontro tra la FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari e l'Autorità di vigilanza per chiarire alcuni aspetti dell'applicazione della LFid - Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario che sono di centrale importanza per la tutela del pubblico e il buon funzionamento nel settore. È ad esempio fondamentale capire se e in quale misura siamo confrontati con un caso di esercizio abusivo della professione.

Testo dell'interpellanza

Nella seduta di Gran Consiglio del 16 ottobre 2023, il Consigliere di Stato Norman Gobbi, leggendo una nota dell'Autorità di vigilanza, ha in buona sostanza informato pubblicamente del fatto che la Ticiconsult Sagl ha operato senza autorizzazione per oltre 1 anno, fino a che ha sanato la propria posizione con l'entrata in società di un fiduciario iscritto all'albo. È stato inoltre precisato che si sono tenuti due incontri "*per le spiegazioni del caso*" da parte di Marco Chiesa all'Autorità. Ma quali spiegazioni possono essere fornite per aver violato una legge di polizia? La legge non ammette ignoranza, men che meno quando tra i soci figura un avvocato ed ex magistrato. Le violazioni di legge di polizia difficilmente ammettono poi la buona fede – sbandierata ieri in aula – e in ogni caso semmai si accerta in un procedimento formale e non preventivamente.

A tutela del nostro Stato di diritto è fondamentale per gli interpellanti che il Governo spieghi e dimostri in maniera equivocabile che la legge è uguale per tutti, che non vengono tollerate violazioni di nessun genere e che non si usano due pesi e due misure.

Anzi, di fronte a personalità pubbliche, che ricoprono cariche importanti, anche di rappresentanza del nostro Cantone alle Camere federali, ci si attende il massimo rispetto delle normative vigenti.

L'attività fiduciaria è ammessa in Ticino solo a condizione che sia svolta sotto la responsabilità di un fiduciario autorizzato. La legge ammette in casi particolari che l'attività fiduciaria possa essere

esercitata da un avvocato, ma contrariamente a quanto cerca di far ancora credere il legale della Ticiconsult Sagl, non è questo il caso. A meno che la società non intenda dire che le eccezioni devono essere fatte in quanto i soci iscritti a RC della Ticiconsult Sagl sono tutte persone politicamente esposte (PEP), tutti esponenti di primo piano dell'UDC.

È compito dell'autorità di vigilanza esaminare ogni domanda di assoggettamento alla LFid e compiere le verifiche circa il rispetto delle norme in vigore. Questa incombenza dev'essere svolta celermente e concretamente, non in astratto, a maggior ragione nella situazione particolare in cui si trova il Canton Ticino, per altro proprio verso la Berna federale. Infatti, solo pochi mesi or sono, nell'estate del 2023, il Consiglio di Stato ha confermato pubblicamente la prassi adottata dall'Autorità di vigilanza per il rilascio dell'autorizzazione a chi, proveniente da fuori Cantone, intende svolgere l'attività fiduciaria in Ticino. Il Governo si è inserito in uno scambio con la Comco - Segreteria della Commissione della concorrenza difendendo la prassi ticinese in base alla LFid secondo cui l'esercizio della professione dev'essere autorizzato.

Dunque, nel luglio 2023, il Consiglio di Stato ricordava anzitutto che *“come ogni libertà fondamentale”* anche quella economica, garantita dalla Costituzione federale all'articolo 27, *“non è assoluta e può essere soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'articolo 36 della Costituzione”*. Pertanto *“a livello cantonale sono ammesse restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubbliche, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali”*. Allo scopo insomma di impedire *“atti sleali e idonei a ingannare il pubblico”*. Ebbene, rammenta ancora il governo, *il Tribunale federale ha ritenuto “compatibile con l'articolo 27 della Costituzione l'obbligo di dover richiedere un'autorizzazione per poter esercitare nel nostro Cantone la professione di fiduciario”*. Precisando pure che: *“il Cantone Ticino può imporre le sue condizioni di autorizzazione a un fiduciario proveniente da un altro Cantone”*, a patto che le stesse *“risultino compatibili con quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge sul mercato interno”*, ossia con il diritto superiore.

L'Autorità di vigilanza, in relazione all'attenzione della Comco, per bocca del capo ufficio Giuseppe Colombi, si è pure espressa pubblicamente: *«Attualmente in Ticino sono iscritti all'Albo 1'230 fiduciari per 1'467 autorizzazioni. Tra le autorizzazioni rilasciate, circa il 3% concerne persone provenienti da altri cantoni, che si sono sempre adeguate al regime imposto dalla LFid e alla sua giurisprudenza sulla base dei quali è adottata la prassi dell'Autorità di vigilanza. Il sistema autorizzativo vigente in Ticino è volto soprattutto a proteggere gli utenti dei servizi fiduciari, ad assicurare maggiore trasparenza nel settore e a precludere l'accesso al mercato a tutti quegli operatori che non offrono sufficiente garanzia di professionalità e di affidabilità.»*¹

Sempre di recente, Colombi si è pure espresso pubblicamente *“in relazione a casi dove è assente l'autorizzazione”*. Colombi ha precisato che *“durante l'anno vengono normalmente aperti un centinaio di incarti, che concernono sia la procedura penale (esercizio abusivo della professione fiduciaria), sia amministrativa (procedimenti interdittivi, richieste di informazioni)”*. Inoltre, *«nella sua veste di autorità penale delle contravvenzioni, l'Autorità di vigilanza, dal 2017 ad oggi ha emanato un'ottantina di decreti d'accusa per la condanna del reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario, quasi tutti cresciuti in giudicato o confermati in sede giudiziaria»*².

Colombi si è sempre espresso senza mezzi termini: *«Coloro che operano come fiduciari senza essere in possesso della necessaria autorizzazione sono in genere più propensi a commettere illeciti penali e quindi, oltre a rendersi colpevoli di esercizio abusivo per le professioni di commercialista e immobiliare, capita che siano coinvolti in altri reati codificati nel Codice penale»*. Tra questi ritroviamo

¹ <https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1684323/federale-autorita-vigilanza-legge-cantone-mercato-fiduciari-diritto-prassi>

² <https://www.cdt.ch/news/ticino/fiduciari-abusivi-sotto-la-lente-un-centinaio-di-incarti-aperti-311257>

principalmente i reati di truffa, falsità in documenti, frode fiscale e amministrazione infedele. Le conseguenze per chi opera abusivamente sono pesanti. L'Autorità di vigilanza sanziona gli autori colpevoli dell'abuso della professione emanando una decisione penale che ha la forma del decreto d'accusa. «*La multa erogata può raggiungere l'importo di 50 mila franchi in caso di agire intenzionale, mentre se il fiduciario ha agito per negligenza l'importo massimo è di 20 mila franchi*», spiega Colombi. La multa può raggiungere i 200 mila per i casi gravi e di recidiva (come quello di una società abusiva sita nel luganese di cui hanno ampiamente riferito i media negli scorsi mesi), i quali sono per legge di competenza del Ministero pubblico.

Colombi si era pure espresso sui possibili rischi per la clientela: «*Affidandosi ad abusivi rischiano concretamente di essere toccati da procedimenti che interessano il fiduciario abusivo o che loro stessi devono intraprendere per far valere le proprie pretese in relazione, in particolare, alle conseguenze di natura economica subite e per poter correggere laddove ancora possibile gli errori fatti in precedenza dal fiduciario abusivo (...) raccomando tutti coloro che sono intenzionati a rivolgersi ad un fiduciario di fare le preventive verifiche, al fine di assicurarsi che la società alla quale ci si vuole rivolgere disponga di un fiduciario regolarmente autorizzato. La verifica può essere fatta con l'Albo pubblico sulla nostra pagina internet*».

E a proposito di internet: la presunta buona fede di Chiesa e Marchesi millantata in aula è tale per cui già nel marzo 2022, sulla pagina Facebook della Ticiconsult Sagl, veniva pubblicato un annuncio di lavoro per un "fiduciario commercialista" e un "impiegato contabile diplomato". Mesi prima rispetto alla partenza della signora fiduciaria autorizzata, la società già cercava qualcuno che la sostituisse che fosse in possesso dell'autorizzazione ad esercitare. Peccato poi far finta di nulla e operare senza autorizzazione almeno fino alla fine di agosto del 2023, se non tuttora (finché non sarà chiarito se e in quale misura è stata concessa una deroga all'attuale fiduciario).

Fatte queste considerazioni, alla luce delle comunicazioni discordanti giunte all'opinione pubblica e dell'interesse superiore a stabilire che la legge nel nostro Cantone valga per tutti, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Per quale motivo il Consigliere di Stato Norman Gobbi nella seduta del 16 ottobre 2023 non si è espresso come di consueto a nome del Governo e si è limitato a leggere una nota redatta dall'Autorità di vigilanza?
2. Se è vero che l'Autorità di vigilanza ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario è autonoma per quale motivo non ha fornito direttamente le risposte essendo stata sollecitata più volte dagli organi di stampa?
3. Quali spiegazioni sono state fornite da Marco Chiesa all'Autorità di vigilanza in occasione dei due incontri evocati e quando hanno avuto precisamente luogo?
4. Chi ha incontrato Marco Chiesa in seno all'Autorità di vigilanza?
5. I membri del Consiglio dell'Autorità di vigilanza erano tutti informati e concordi sulle modalità di intervento (o di mancato intervento) adottate?
6. L'Autorità di vigilanza dispone di sufficienti risorse per svolgere i propri compiti?
7. Quanti sono gli accertamenti annuali in media e quanti i casi pendenti?
8. Per quale motivo tra novembre 2022 – quando l'Autorità ha dichiarato di aver ricevuto due segnalazioni per esercizio senza autorizzazione della Ticiconsult Sagl – e gennaio 2023, quando Chiesa si sarebbe presentato spontaneamente a fornire le "spiegazioni del caso", l'Autorità non è intervenuta presso la società?
9. Com'è possibile che ci siano voluti 14 mesi per sanare una situazione palesemente in contrasto con la legge vigente?
10. Quando e con quali informazioni il Governo è venuto a conoscenza della situazione non rispettosa della legge vigente da parte della Ticiconsult Sagl?

11. Quando e come è stata autorizzato l'esercizio della Ticiconsult Sagl, in particolare quando e come il fiduciario intervenuto ad agosto 2023 è stato posto al beneficio di una deroga per poter operare validamente in seno alla Ticiconsult Sagl?
12. È stato aperto un procedimento a carico della Ticiconsult Sagl al fine di stabilire se e in quale misura siamo confrontati con il reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario?
13. È stato aperto un procedimento a carico della Ticiconsult Sagl al fine di stabilire se e in quale misura siano stati commessi altri reati?
14. Se non è stato aperto alcun procedimento – nonostante l'accertamento dell'esercizio senza autorizzazione per oltre 1 anno – quali sono state le motivazioni e quali sarebbero i requisiti minimi per aprire un procedimento?